

Bruxelles, 14.12.2020
C(2020) 8663 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.12.2020

relativa alla selezione dei programmi semplici riguardanti la promozione dei prodotti agricoli per il 2020 a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.12.2020

relativa alla selezione dei programmi semplici riguardanti la promozione dei prodotti agricoli per il 2020 a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare proposte per i programmi semplici (2020/C 12/07)², sono state presentate 129 proposte.
- (2) All'agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare ("Chafea") è stata affidata la valutazione delle proposte di programmi semplici in base ai criteri stabiliti in detto invito. A tal fine è stato istituito un comitato di valutazione all'interno di Chafea.
- (3) È stata predisposta una graduatoria separata per ciascun tema prioritario definito nell'invito.
- (4) Considerate le risorse finanziarie disponibili, il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso alle 43 proposte meglio classificate.
- (5) 13 proposte che non sono inserite tra le meglio classificate, ma che superano le soglie minime stabilite nell'invito a presentare proposte, dovrebbero essere selezionate per l'inserimento nel relativo elenco di riserva. Qualora vi fossero stanziamenti disponibili, esse dovrebbero ricevere il contributo finanziario dall'Unione secondo l'ordine di graduatoria, senza l'adozione di una seconda decisione di esecuzione. Nel contempo i programmi che non sono selezionati dall'elenco di riserva sarebbero da considerarsi respinti.
- (6) A causa dell'insufficiente dotazione finanziaria 51 proposte non possono essere prese in considerazione per il contributo; 12 proposte non rispettano le soglie stabilite nell'invito a presentare proposte; nel caso di una proposta il richiedente non dispone

¹ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.

² INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 - PROGRAMMI SEMPLICI Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (2020/C 12/07) (GU C 12 del 14.1.2020, pag. 9).

della capacità operativa richiesta; nove proposte non sono conformi ai criteri di ammissibilità. Tali proposte dovrebbero pertanto essere respinte.

- (7) Alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione, alcuni richiedenti dei programmi selezionati e alcuni richiedenti con proposte selezionate dall'elenco di riserva dovrebbero essere invitati ad adeguare i propri programmi apportandovi modifiche non sostanziali in conformità all'articolo 200, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046³. L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione ai programmi selezionati dovrebbe essere stabilito indipendentemente dall'accettazione degli adeguamenti da parte dei richiedenti interessati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi che prevedono azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I sono selezionati per il contributo finanziario dell'Unione.

Gli importi massimi del contributo finanziario dell'Unione per il periodo di attuazione dei programmi sono indicati nello stesso allegato.

Articolo 2

I programmi figuranti nell'allegato II costituiscono l'elenco di riserva delle proposte.

Qualora i richiedenti dei programmi selezionati elencati nell'allegato I non firmino la convenzione di sovvenzione entro 90 giorni dalla notifica della presente decisione, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione⁴, e non sia stata presentata alla Commissione una richiesta di autorizzazione a firmarla oltre detto termine, gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine.

Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, successivamente alla comunicazione degli Stati membri di cui al secondo comma le proposte meglio classificate dell'elenco di riserva si considerano selezionate fino all'importo disponibile.

Entro 20 giorni dal termine per la comunicazione degli Stati membri di cui al secondo comma, la Commissione notifica agli Stati membri le proposte selezionate dall'elenco di riserva. Tale notifica è da considerarsi una notifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.

Le proposte che non sono state selezionate dall'elenco di riserva dell'allegato II sono respinte.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14).

Articolo 3

I programmi che figurano nell'allegato III sono respinti.

Articolo 4

Gli adeguamenti da apportare ai programmi selezionati di cui all'articolo 1 e alle proposte selezionate dall'elenco di riserva di cui all'articolo 2 figurano rispettivamente nell'allegato IV e nell'allegato V.

Articolo 5

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14.12.2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

